



**UNIVERSITÀ DI PAVIA**  
**Dipartimento di**  
**Musicologia e Beni Culturali**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**  
**(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO QUINQUENNALE IN**  
**CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI**

**ABILITANTE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI**

**CLASSE: LMR/02**

*Coorte A.A. 2020/2021*

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti (in corsi di studio della stessa classe e in corsi di studio di diversa classe)
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piano di studio

## PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in conservazione e restauro dei beni culturali abilitante all'esercizio professionale di restauratore di beni culturali è attivato dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (presso la sede di Cremona dell'Università degli studi di Pavia) con la collaborazione dei Dipartimenti di Chimica, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria Civile e Architettura, Scienze Economiche e Aziendali, Scienze della Terra e dell'Ambiente e con i Laboratori Arvedi (Pavia e Cremona) e il CISRiC dell'Università degli Studi di Pavia e in convenzione con: Politecnico di Milano – Scuola di Ingegneria Industriale e dell'informazione, Cr.Forma – Azienda Speciale servizi di Formazione della Provincia di Cremona, Scuola Internazionale di Liuteria, Fondazione Stradivari – Museo del Violino, Comune di Cremona. Il corso appartiene alla classe LMR/02 delle lauree magistrali quinquennali a ciclo unico di cui al DM 2 marzo 2011. Il Percorso Formativo Professionalizzante attivato è il n° 6 (PFP6 –Strumenti musicali, strumentazione e strumenti scientifici e tecnici)
2. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali e presso il Politecnico di Milano – Polo di Cremona, le attività di laboratorio si svolgono presso palazzo Fodri, sede prestigiosa nel centro di Cremona, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati da altri corsi di studio delle università convenzionate (fermi restando gli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa). Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Pavia o delle istituzioni convenzionate, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
3. La durata del corso di laurea è di cinque anni.

### Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe e dal Decreto Interministeriale 2 marzo 2011 (G.U. n. 139 del 17-6-2011)
2. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo (consultabili alla pagina: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti>), dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti (consultabili alla pagina: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/statuto-regolamenti-didattica/>) e dal Regolamento del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (consultabile alla pagina <http://mbc.unipv.it/index.php/dipartimento/regolamento>)
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

### Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all'art. 2, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici, l'organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea è il Consiglio didattico, che agisce nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Il Consiglio di Dipartimento, consultato il Consiglio didattico, individua il docente referente del Corso di studi, che viene indicato nominalmente nella scheda SUA <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2020SUA29403.pdf>

### Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Gli uffici della Segreteria studenti si trovano in Corso Garibaldi, 178 – Cremona. Il sito è consultabile alla pagina:  
<http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-didattica-e-servizi-agli-studenti/servizio--segreterie-studenti/segreteria-di-musicologia-e-beni-culturali.html>
2. <http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-didattica-e-servizi-agli-studenti/servizio--segreterie-studenti/segreteria-di-musicologia-e-beni-culturali.html>
3. Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: <http://www-orientamento.unipv.it>.
4. All'interno della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali è presente personale dedicato a fornire informazioni agli studenti in merito all'offerta didattica e alle varie pratiche amministrative legate a delibere e riconoscimenti di CFU. L'ufficio è sito in Corso Garibaldi, 178 – Cremona (<http://musicologia.unipv.it/dipartimento/>)

## PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

### Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

La Scheda Unica Annuale del Corso di studio estratta dalla Banca Dati ministeriale è disponibile all'indirizzo <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2020SUA29403.pdf>

### Art. 6 - Requisiti di ammissione (da modificare secondo le indicazioni del consiglio didattico)

1. Per essere ammesso al Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.
2. Per l'ammissione al PFP6 si richiede inoltre un'adeguata preparazione iniziale in ambito umanistico e scientifico, nonché una conoscenza musicale di base. È inoltre indispensabile il possesso di una adeguata abilità manuale nella lavorazione dei materiali specificamente riconducibili all'ambito degli strumenti musicali e della strumentazione scientifica e tecnica.
3. L'adeguatezza della preparazione dello studente è verificata tramite tre prove di ammissione dinanzi ad apposita Commissione.

Tali prove consistono in:

1. un test attitudinale percettivo-uditivo e di capacità musicale;
2. una prova attitudinale pratica di intervento manuale nella quale il candidato dovrà dimostrare metodo, ordine e precisione nella gestione degli attrezzi di lavoro di uso più comune;
3. un colloquio volto ad accertare il possesso di adeguate conoscenze in ambito organologico, musicale, storico-artistico e scientifico. Per ciò che concerne le conoscenze relative agli strumenti scientifici e tecnici, a partire da un'immagine verrà richiesto al candidato di collocare storicamente uno strumento scientifico appartenente alla Storia della Scienza, scelto all'interno del programma didattico di Fisica della Scuola Secondaria Superiore, di elencarne i principali materiali costitutivi, di indicarne l'inventore e di delinearne il funzionamento, cioè l'esperimento storico di cui è depositario. Per ciò che riguarda le conoscenze nell'ambito degli strumenti musicali, sempre partendo da un'immagine il candidato dovrà dimostrare di saper inquadrare uno strumento musicale rispetto all'epoca che l'ha prodotto, al repertorio a esso dedicato e alla classificazione organologica.

Nel bando di ammissione verrà indicata opportuna bibliografia di riferimento.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente, punto 2, dimostri una competenza inferiore a 25 su 50, lo studente è dichiarato non idoneo. Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente, punti 1 e 3, dimostri una competenza inferiore alla soglia minima prefissata di 25 su 50, è possibile indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso. Per tali obblighi formativi aggiuntivi il Consiglio didattico predisponde attività didattiche integrative.
5. Al termine delle attività didattiche integrative di cui al precedente comma 4, l'avvenuto recupero, da parte dello studente, degli obblighi formativi aggiuntivi viene verificato attraverso una prova scritta a risposte aperte o chiuse e/o un colloquio dinanzi ad apposita commissione. L'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi deve essere effettuato entro il primo anno di corso.

### Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. A ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun credito la corrispondenza tra le ore di didattica impartite nel corso di laurea e le ore riservate allo studio individuale è di norma 6 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e 19 ore di studio individuale. Le esercitazioni prevedono una corrispondenza di 12 ore in aula e 13 di studio individuale; i laboratori 25 ore in aula.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Il calendario didattico prevede che le lezioni abbiano un'articolazione semestrale; nel caso di discipline con un'articolazione annuale è prevista l'interruzione delle lezioni durante la sessione d'esame di gennaio-febbraio.
7. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra la metà di settembre e la metà di giugno successivo. Gli insegnamenti che si svolgono nel primo semestre cominciano generalmente nella seconda metà di settembre e terminano a metà gennaio, mentre quelli che si svolgono nel secondo semestre iniziano nella seconda metà di febbraio e si concludono nella prima settimana di giugno.
8. Sono previste tre sessioni d'esami di profitto (collocate in periodi in cui non si svolgono lezioni): una sessione

invernale (gennaio-febbraio), a chiusura del I semestre; una estiva (giugno-luglio), a chiusura del II semestre; e una sessione di recupero durante il mese di settembre. Sono previsti in totale almeno sei appelli d'esame di profitto: nella sessione invernale, in quella estiva e nella sessione di recupero.

9. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal presidente del Consiglio didattico o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal presente Regolamento, sentita la Commissione paritetica e del riesame competente e i docenti interessati.
10. Sono previste due sessioni di laurea in periodi definiti a livello nazionale con decreto del MIUR di concerto con il MiBACT.
11. Il calendario didattico, i calendari delle lezioni, degli esami di profitto e il calendario delle sessioni di laurea vengono pubblicati sul sito del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali rispettando le scadenze ministeriali.
12. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere gli esami e le prove di verifica per gli insegnamenti presenti nel piano di studio, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle regole di frequenza e di propedeuticità stabilite dal Consiglio di Dipartimento e pubblicate sul sito del Dipartimento.

#### **Art. 8 – Piani di studio**

1. Il *piano di studio standard* è l'insieme delle attività formative (obbligatorie, opzionali e a scelta libera dello studente), con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a svolgere ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio standard del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali presenta un solo percorso rappresentato dalle attività formative previste per la *coorte* di studenti (cfr. ALLEGATO 1). Il piano di studio standard, predisposto dal Consiglio didattico, è approvato d'ufficio.
2. Lo studente che intende seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal piano di studi standard, può presentare un *piano di studio individuale*, che è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalla classe del corso di studio e dall'ordinamento didattico e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Il piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio didattico che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.
3. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.

#### **Art. 9 - Programmi di doppia laurea**

1. Non sono previsti programmi o accordi per il rilascio di una doppia laurea.

#### **Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità**

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. L'obbligo di frequenza si ritiene assolto con la frequenza a non meno dell'80% delle attività di laboratorio ed al 50% delle lezioni frontali, fatte salve le eccezioni eventualmente segnalate nella pagina web del corso di studi.
2. Ove previsto, il docente è tenuto, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare per iscritto ai competenti Uffici i nominativi degli studenti ai quali non è riconosciuta l'attestazione della frequenza. In mancanza di esplicita segnalazione la frequenza si intenderà acquisita, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Regolamento Studenti.
3. L'attestazione di frequenza relativa ad una determinata attività formativa costituisce condizione necessaria per poter sostenere il relativo esame.
4. Lo studente che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza relative alle attività didattiche di un determinato anno, non potrà iscriversi all'anno accademico successivo: allo scopo di acquisire le attestazioni di frequenza di cui è in difetto potrà iscriversi – in qualità di ripetente – al medesimo anno di corso.
5. Le modalità di verifica della frequenza, ove previste, sono stabilite annualmente dal Consiglio didattico.
6. Eventuali propedeuticità sono indicate, disciplina per disciplina, nel programma dei singoli insegnamenti pubblicato sul sito del Dipartimento.

#### **Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente**

1. Nel piano di studio degli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico è consentito l'inserimento di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art. 10 comma 5.a. DM. 270/2004 – c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere tra gli insegnamenti appartenenti all'offerta formativa dei corsi di studio magistrali e triennali attivati negli Atenei Convenzionati, a eccezione degli insegnamenti attivati presso corsi di studio a numero programmato a livello nazionale di area medica e sanitaria.
2. Lo studente non potrà scegliere insegnamenti già sostenuti durante precedenti frequenze universitarie. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola da parte degli studenti in fase di controllo della carriera preliminare all'ammissione all'esame di laurea. In caso di violazione della regola sopra indicata, lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studi.
3. È consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero per un massimo di 24 CFU.

#### **Art. 12 – Stage e tirocinio**

1. Parte integrante della prova finale è l'acquisizione di 12 CFU attraverso lo svolgimento di un Tirocinio didattico curricolare finalizzato alla preparazione della prova stessa/tesi di laurea.
2. Non viene esclusa la possibilità di riconoscimento di ulteriori tirocini di orientamento al mondo del lavoro, ovvero dei tirocini extracurricolari effettuati su base volontaria dagli studenti purché congruenti con il percorso formativo svolto. Tali tirocini, così come le attività svolte nell'ambito del programma *Erasmus Traineeship* (v. successivo art.17) possono essere riconosciuti dal Consiglio didattico, previo parere favorevole del docente referente del corso di studio
  - come attività a libera scelta dello studente
  - come attività didattica fuori piano (soprannumeraria)
3. I Tirocini, anche curricolari, possono svolgersi anche al di fuori del normale periodo didattico di lezioni.

#### **Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto**

1. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, in base alle esigenze didattiche dei docenti responsabili degli insegnamenti. Le prove orali sono pubbliche. Le modalità di svolgimento dell'esame vengono indicate nell'ambito del programma dell'insegnamento pubblicato sul sito del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Per le attività formative composte da due o più moduli sono previste prove di esame integrate. In tal caso, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente.
2. I moduli di laboratorio prevedono un unico esame per annualità consistente in una prova pratica.
3. Possono essere previsti accertamenti *in itinere*; la valutazione del profitto in occasione degli esami dovrà tenere conto dei risultati conseguiti nelle eventuali prove periodiche sostenute.
4. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, il responsabile del corso o la Commissione può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e registrazione.
5. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
6. Allo studente che si sia ritirato dalla prova o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito presentarsi all'appello successivo per sostenere nuovamente l'esame.
7. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa (o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio didattico) che può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo-
8. In ciascuna sessione lo studente potrà sostenere tutti gli esami (relativi agli insegnamenti già svolti nell'a.a. in cui ha preso l'iscrizione) previsti dal suo piano di studi e visibili dall'area riservata, senza alcuna limitazione, salvi i vincoli delle eventuali propedeuticità.
9. Per essere ammesso a un appello d'esame, lo studente deve effettuare l'iscrizione on line.

#### **Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studi. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale di restauratore di beni culturali.
2. Alla prova finale si accede dopo aver acquisito almeno 276 crediti. Per acquisire i 24 crediti relativi alla prova finale gli studenti dovranno espletare un periodo di tirocinio, finalizzato alla preparazione della tesi di laurea. Ai sensi dell'art. 6 del DM 87/2009 e del D.M. 2-3-2011 art. 5 comma 2, la prova finale consiste in due prove:
  - a) una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale. Qualora la prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva;
  - b) una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto, dove il candidato presenta un progetto conservativo scelto all'interno del suo settore specifico di specialità, sviluppato in modo autonomo anche rapportandosi alle altre professionalità che intervengono nei processi di conservazione dei beni culturali, e svolto nell'ambito delle attività pratiche del periodo di tirocinio. Tale tesi consiste in un elaborato scritto preparato sotto la supervisione di uno o più relatori, che verrà valutato nell'esame finale dove il laureando magistrale dovrà presentare con chiarezza e piena padronanza i risultati del proprio lavoro, motivando dal punto di vista scientifico, musicologico e storico-artistico tutte le scelte compiute.
3. Ai sensi del DM 87/2009 e del D.M. 2-3-2011 art. 5 comma 3, la commissione per l'esame finale è composta da 7 membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio didattico e integrata da due membri designati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e da due docenti universitari designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nella fase di prima applicazione, il MiBACT designa i due membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 comma 1 lettera a del DM 87/2009.
4. La valutazione della prova finale, discussa in seduta pubblica, terrà conto sia dei risultati della tesi sia dell'intero percorso di studi dello studente. Il punteggio di merito viene calcolato partendo dalla media ponderata dei voti riportati durante il percorso formativo (compresi quelli relativi agli esami soprannumerari), rapportata a 110 (arrotondata al numero intero più vicino), che costituisce la base di calcolo. A tale valore viene aggiunto il punteggio relativo alla discussione dell'elaborato scritto fino a un massimo di 7 punti, attribuito dalla commissione. Qualora il voto finale sia 110 può essere concessa all'unanimità la lode. Ai fini del superamento

dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.

5. Lo studente può ritirarsi dall'esame di laurea fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto, potrà sostenere la prova in una sessione successiva; il Consiglio didattico potrà assegnare al candidato un nuovo relatore e/o un nuovo correlatore.

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

### **Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate**

1. Il Consiglio di Dipartimento può convalidare, per un massimo di 12 CFU (complessivi nel quinquennio), ai sensi dell'art. 14 della Legge 240/2010:
  - a. le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia;
  - b. le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.
2. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, pertanto il Consiglio valuterà di volta in volta l'eventuale opportunità di sottoporre gli studenti a un colloquio per verificare, dinnanzi ad apposita commissione, la congruenza tra i crediti di cui si richiede la convalida e le conoscenze e abilità effettivamente possedute.

### **Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti (in corsi di studio della stessa classe e in corsi di studio di diversa classe)**

#### **a) corsi di studio della stessa classe**

1. I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe magistrale verranno riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme definite nel regolamento didattico della LMCU, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio didattico può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. La quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuta allo studente non può essere inferiore al 50%.
2. Per quanto riguarda i crediti acquisiti attraverso l'attività di laboratorio verrà rispettato il criterio della propedeuticità rispetto alle annualità e tali crediti potranno essere attribuiti anche attraverso specifiche prove di verifica.
3. La valutazione dei crediti spetta comunque al Consiglio didattico che, nel pieno rispetto di quanto sopra indicato, valuta le singole situazioni in base agli obiettivi formativi specifici della LMCU.

#### **b) corsi di studio di diversa classe**

1. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi L-41 e L-43 e delle classi di laurea specialistica 12/S e magistrale LM-11 che presentino domanda di trasferimento al corso di laurea quinquennale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei beni culturali" (LMR/02), verrà verificata la preparazione iniziale attraverso le prove di cui all'art. 6, comma 3.
2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti da ciascuno studente in previgenti ed altri corsi di studio verrà disciplinato sulla base di quanto disposto dal D.M. 2 marzo 2011 che istituisce la laurea magistrale LMR/02, all'art. 2 (commi 6 e 7) e art. 7 (commi 1 e 2), rispettando i seguenti criteri:
  - i crediti formativi universitari devono corrispondere a comparabili discipline tra vecchio e nuovo ordinamento, verificabili dal puntuale esame dei programmi di insegnamento;
  - deve essere verificata l'afferenza della disciplina per la quale si presentano i CFU acquisiti al PFP di riferimento;
  - per quanto riguarda i crediti acquisiti attraverso l'attività di laboratorio verrà rispettato il criterio della propedeuticità rispetto alle annualità e tali crediti potranno essere attribuiti anche attraverso specifiche prove di verifica.

### **Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere**

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere con le quali siano stipulati accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività all'estero:

- a. seguire corsi e sostenere i relativi esami;
  - b. svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.
5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa con i docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire all'estero con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato del corso di studio per la mobilità e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante.
  6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute all'estero *Transcript of records* (rilasciata dall'Ateneo estero ospitante), il Consiglio didattico delibererà il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.
  7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero qualora conformi all'ultimo *learning agreement* approvato.
  8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Consiglio didattico.
  9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero non sarà ammesso all'esame di laurea qualora in difetto della delibera di convalida.
  10. L'attività svolta dallo studente nell'ambito del programma *Erasmus Traineeship* è riconosciuta dal Consiglio didattico e ratificata dal Consiglio di dipartimento (sulla base della pertinenza con il curriculum di studi) come *Tirocinio Erasmus Placement* (6 o 12 CFU sulla base del periodo svolto all'estero) nell'ambito delle attività a libera scelta o se già utilizzato tale ambito come attività didattica soprannumeraria.

#### **Art. 18 – Ammissione ad anni successivi**

1. Gli studenti possono ottenere un abbreviamento di carriera ed essere ammessi ad anni successivi sulla base di convalide di cui agli artt. 15, 16, 17 del presente regolamento.
2. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre abbiano superato l'esame relativo ai laboratori e acquisito almeno 24 CFU nelle altre discipline.
3. Lo Studente che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza degli insegnamenti di un determinato anno, non potrà iscriversi all'anno accademico successivo: allo scopo di acquisire le attestazioni di frequenza di cui è in difetto potrà iscriversi – in qualità di ripetente – al medesimo anno di corso.

#### **Art. 19 – Certificazioni**

1. Gli studenti in possesso di una certificazione di livello pari o superiore al B1 (Cambridge PET, Trinity college, London, ISE 1, TOEFL, IELTS) previsto dal Quadro di riferimento europeo, sono esonerati dal sostenere l'esame di Lingua inglese. Gli studenti dovranno presentare la richiesta di riconoscimento dell'esame alla segreteria studenti del Dipartimento.



**PIANO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI  
(CDS 29403 – Ordinamento 2016 – Regolamento 2020)**

**CLASSE LMR/02**

**Primo anno (2020/2021)**

<b>Disciplina</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>	<b>ORE</b>	<b>Tipologia</b>
507728 Biologia applicata al restauro	BIO/03	6	36	Caratterizzante: scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro
500452 Fondamenti di chimica	CHIM/03	6	36	Base: formazione scientifica
500301 Fisica	FIS/01	6	36	Base: formazione scientifica
501285 Metodologia della ricerca bibliografica	M-STO/08	6	36	Base: formazione storica e storico artistica
500997 Storia dell'arte medievale	L-ART/01	6	36	Base: formazione storica e storico artistica
507729 Storia della musica	L-ART/07	6	36	Affine: attività formative affini o integrative
507730 Strumenti musicali del mondo	L-ART/08	6	36	Caratterizzante: beni culturali
507740 Laboratorio 1: -507803 <i>Strumentazione scientifica e tecnica</i> -507804 <i>Strumenti musicali</i>	NN	14: 4 10	350: 100 250	Altre attività
<b>Totale crediti</b>		<b>56</b>		

**Secondo anno (2021/2022)**

<b>Disciplina</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>	<b>ORE</b>	<b>Tipologia</b>
500178 Chimica organica	CHIM/06	6	36	Base: formazione scientifica
507731 Fondamenti di disegno e documentazione grafica	ICAR/17	6	36	Base: formazione scientifica
507732 Acustica musicale	ING-INF/03	12	90	Affine: attività formative affini o integrative
503896 Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05	6	54	Base: formazione scientifica
507733 Storia delle tecniche costruttive degli strumenti musicali	L-ART/07	12	72	Caratterizzante: beni culturali
501000 Storia dell'arte moderna	L-ART/02	6	36	Base: formazione storica e storico artistica
507741 Laboratorio 2: -507803 <i>Strumentazione scientifica e tecnica</i> -507804 <i>Strumenti musicali</i>	NN	14: 3 11	350: 75 275	Altre attività
<b>Totale crediti</b>		<b>62</b>		

**Terzo anno (2022/2023)**

<b>Disciplina</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>	<b>ORE</b>	<b>Tipologia</b>
507736 Storia e teorie del restauro	ICAR/19	12	72	Caratterizzante: metodologie per la conservazione e il restauro
507739 Fisica applicata ai beni culturali e ambientali	FIS/07	6	48	Base: formazione scientifica
503524 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	CHIM/12	6	48	Caratterizzante: scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro
501284 Legislazione dei beni culturali	IUS/10	6	36	Caratterizzante: formazione giuridica, economica e gestionale
6 CFU a scelta tra: □ 507749 Principi e tecniche di controllo ambientale □ 503893 Scienza e tecnologia dei materiali	ING-IND/11 ING-IND/22	6 6	36 36	Caratterizzante: scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro
507742 Laboratorio 3: -507803 <i>Strumentazione scientifica e tecnica</i> -507804 <i>Strumenti musicali</i>	NN	22: 4 18	550: 100 450	Altre attività
<b>Totale crediti</b>		<b>58</b>		

**Quarto anno (2023/2024)**

Disciplina	SSD	CFU	ORE	Tipologia
508061 Museografia	L-ART/04	8	48	Base: formazione storica e storico artistica
507820 Chimica del restauro	CHIM/12	6	48	Caratterizzante: scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro
500124 Economia aziendale	SECS-P/07	6	36	Caratterizzante: formazione giuridica, economica e gestionale
507751 Storia della prassi esecutiva	L-ART/07	6	36	Affine: attività formative affini o integrative
6 CFU a scelta tra: □ 507812 Paleografia □ 507813 Storia della scienza	M-STO/09 M-STO/05	6 6	36 36	Caratterizzante: beni culturali
507743 Laboratorio 4: -507803 <i>Strumentazione scientifica e tecnica</i> -507804 <i>Strumenti musicali</i>	NN	30: 5 25	750: 125 625	Altre attività
<b>Totale crediti</b>		<b>62</b>		

**Quinto anno (2024/2025)**

Disciplina	SSD	CFU	ORE	Tipologia
A scelta dello studente* _____ _____		12		A libera scelta
500404 Inglese	L-LIN/12	6	36	Lingua
501411 Tirocinio	PROFIN_S	12	300	Prova finale
500000 Prova finale	PROFIN_S	12		
507745 Laboratorio 5: -507803 <i>Strumentazione scientifica e tecnica</i> -507804 <i>Strumenti musicali</i>	NN	20: 4 16	500: 100 400	Altre attività
<b>Totale crediti</b>		<b>62</b>		

\* Attività formative consigliate per CFU a libera scelta: qualunque modulo di insegnamento facente parte del prospetto generale del piano di studio e non già obbligatoriamente o opzionalmente inserito nel piano di studio individuale dello studente. Si suggerisce tuttavia di scegliere tra i settori:

AGR/12 – Patologia vegetale; BIO/01 - Botanica generale; BIO/19 – Microbiologia generale; CHIM/01 – Chimica analitica; GEO/06 – Mineralogia; GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali; ING-IND/32 – Ingegneria Elettrica; ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale; L-ANT/03 – Storia romana; L-ANT/07 – Archeologia classica; L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea; L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione; M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/04 – Storia contemporanea; M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche; SECS-P/07 – Economia aziendale; SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese.